

**ALTRA TRANSATIONE**

**TRA IL REGIO FISCO ET LI UTENTI, COME SOPRA**

**PER ALCUNE ANNATE DECORSE, ET DA DECORRERE**

*Sopli atti comprovanti i diritti d'acqua  
in Archivo F. Oe*

*1988*

*↳*

Tra le Abbreviature degli Istromenti rogati da me Notaio Camerale e Causidico Collegiato di Milano, trovasi anche l'infrascritto del tenore che segue.

Nel nome del Signore, nell'anno della sua Nascita milleseicentosessantasei, Indizione quarta, Martedì diciotto di Maggio.

Allorchè doveva eseguirsi la tassazione secondo l'importanza delle Annate da pagarsi, fu presentata a base del giudizio del Regio Fisco, la transazione fatta il giorno otto di Maggio 1610, stata eziandio confermata ed approvata da Sua Maestà, dalla qual transazione si rileva come fin dall'anno 1548 sia stato pubblicato un editto che proibiva a chiunque l'uso delle acque del fiume Olona, se prima non provasse il titolo legittimo proveniente dalla Regia Camera per valersi delle dette acque; e ciò per preciso ordine dell'Eccellentissimo Signor Ferrante Gonzaga, in allora Governatore di questo Stato; in conseguenza di che furono istrutti parecchi processi, e di poi per formale ingiunzione di S. M. Filippo Secondo la predetta causa fu delegata al Magistrato Straordinario, per cui ordine fin dall'anno 1563 fu promulgato altro simile editto proibente a chicchessia l'uso delle dette acque dell'Olona, se prima non fosse provato il titolo legittimo rilasciato dalla Regia Camera per tale uso; e ciò sotto le pene contenute nel suddetto editto, al quale ecc.

E poichè la predetta causa rimase in sospenso fino all'anno 1593, nel quale da Sua Eccellenza di quel tempo ne fu delegata la cognizione al Signor Preside, ed a uno dei Signori Questori dell'Illustrissimo Magistrato Straordinario, insieme ad uno degli Egregi Signori Fiscali, alla presenza dei quali Delegati doveva instruirsi il processo della causa predetta; e dappoi entrò di mezzo la Città di Milano, e anche il Senato Eccellentissimo, pretendendo che dovesse spettare a lui la cognizione della causa stessa; ed in seguito, intervenuti diversi rescritti di Sua Eccellenza di quel tempo tanto ad istanza del Senato Eccellentissimo quanto anche di altri privati (dal che tutto risulta nell'infrascritta consulta-



zione), venne finalmente dal detto Magistrato Straordinario, il 12 febbraio 1600, emessa ordinanza, del cui tenore risulta per esteso nella detta ed infrascritta consulta, alla quale ecc.

E poichè gli utenti delle acque del fiume Olona, sentendosi gravati per la predetta ordinanza Magistrale, ne chiesero la rivisione dinanzi all'Eccellentissimo Consiglio Segreto, e alla presenza di esso furono fatte da ambe le parti le deduzioni scatenanti dei relativi diritti, rimanendo dubbio l'esito della lite, onde venne proposto un accordo, e furono deputati alcuni Signori che dovevano intervenire alla decisione sull'offerto accordo, per poi farne distinta relazione a Sua Eccellenza sulle risultanze, come più ampiamente si legge nella detta Consulta Magistrale, ed appare dalla relazione che in quel tempo fu fatta alla medesima Eccellenza, che è del tenore seguente :

*Testo Italiano.*

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore.

Dopo riferita in Consiglio Secreto la causa del fiume Olona col già nostro collega Azzanello, trattato dalli Utenti dell'Acque d'esso compositione, alla quale attese poi il nostro Presidente, et da detti Utenti gli fu esibita la somma di scuti sei milla d'esserne pagati due milla nel termine d'un mese, dopo celebrato l'instromento di transattione, et il resto frà altri trè mesi, sendo poi sopravvenuto il memoriale detti Utenti sporto a Vostra Eccellenza col suo Decreto, si è trattato questo negotio in questo Magistrato alla presenza di detto Presidente, e dell'Avvocato Fiscale Squarciafico, nel quale è stato ricordato, che transigendosi senza la riserva al Fisco il pagamento dell'annata avrebbero potuto pretendere gli Utenti d'essere da tal pagamento liberati, e perciò avendo noi fatto chiamare il Ragionato Caresana, acciò ci desse fede di quanto importava la cavata delle due Annate ultime, osso ci ha esibito due fedì dalle quali appare, che l'Annata dell'anno 1560 importò lire duemila quattrocento trentadue soldi nove, et quella dell'anno 1593 importò lire mille



settecentonovantacinque, et havuta al tutto la consideratione conveniente habbiamo conchiuso, che si possa accettare l'oblatione de detti sei milla scuti da lire sei per ciascuno, et venire alla detta transattione nella somma, che si è osservato, con gli Utenti della Roggia di Romagnano, et della Pandina, con riserva però di conseguire il detto pagamento dell'Annata, come sarà di ragione, non ostante la transattione, che si farà, et caso, che essi volessero essere liberati anco da tal pagamento, che in quel caso, atteso l'accrescimento, che sogliono fare l'entrate, habbiano da pagare mille scuti di più delli detti sei milla, et questo è il parer nostro, rimettendosi però sempre al prudentissimo giuditio di Vostra Eccellenza, qual Nostro Signore\* consersa lungamente. In Milano adi 16 marzo 1610, Di Vostra Eccellenza Humilissimi servitori. Il Preside, et Maestri delle Regie Ducali Entrate Straordinarie, et beni patrimoniali, dello Stato di Milano, Joseph Crottus Regiæ Camere Notarius.

Letto ecc. Il Magistrato Straordinario conchiuda la transattione conforme al suo parere venendo all'Istromento opportuno, che per poterlo fare Sua Eccellenza gli nè dà l'auttorità bastante, lasciando la pretenzione dell'Annata nello stato, che di presente si trova, con riserva alla parti delle loro ragioni.

Sottoscritto Proveria.

E poichè gli Utenti delle dette acque si rifiutarono di obbligarsi al pagamento dei mille scudi di cui nella predetta relazione, per la liberazione dell'Annata, di guisa che si fece l'instromento di transazione solamente rispetto al titolo, riservato il diritto della Regia Camera per l'annata, come parimente si legge nella detta ed infrascritta consulta e si rileva dal patto del seguente tenore.

Colla condizione però espressa e riservata, che per la presente transazione non s'intende portato alcun pregiudizio alla Camera circa il diritto di esigere le Annate, tanto imposte per lo addietro, quanto da imporsi in avvenire, ma che, non ostante questa transazione, la Regia Camera possa ed abbia facultà di



esigere le Annate da quelli che sono di diritto obbligati all'Annata; cosicchè riguardo al detto onere dell'Annata non s'intenda colla presente convenzione recato alcun pregiudizio alla Regia Camera nè agli Utenti privati, ma rimangano illesi i diritti tanto della Camera quanto dei privati, e siano considerati come se fossero nel medesimo stato in cui erano prima della presente transazione e convenzione, perchè così ecc.

E poichè, in virtù della detta riserva fatta come sopra a favore del Regio Fisco per la suddetta Annata, gli Utenti furono eccitati a pagare alla Regia Camera le Annate, ed era stato inoltre istruito un processo, e mentre stava per proporsi la predetta causa presso l'Illustrissimo Magistrato per la decisione di essa, gli Utenti ebbero ricorso al prefato Illustrissimo Magistrato, mediante supplica in cui si chiedeva che la causa si dovesse definire per via di transazione, com'erasi fatto rispetto al titolo; sulla qual supplica il Regio Fisco fu invitato a dare il proprio voto circa l'oggetto della domanda, come in fatti lo diede nel modo di cui risulta per esteso appiedi del detto memoriale, e cioè come qui sotto:

*Testo italiano.*

Illustrissimo Magistrato.

Credono gli utenti delle acque del fiume Olona, che dalle ragioni, à lor favore dedotte nanti le SS. VV. Illustrissime resti dimostrato sufficientemente, che non siano tenuti al pagamento delle Annate dal Regio Fisco pretese, tuttavia per sollevarsi dalli travagli, et spese, che sogliono apportare le liti, massime con il Fisco, hanno pensato il Conte Pirro Visconte, et Gio. Battista *Tomares* luogo di Parabiago, à nome d'essi Utenti, accettare il partito

di terminare questa lite per via di transazione, et perciò dicono notorio non solo à quest'Illustrissimo Tribunale, ma a Sua Eccellenza i Tribunali, et Ministri supremi, quale sia la poca quantità dell'Olona, massime ne' tempi Estivi, come procedenti da picciole



fontanelle e sorgenti, che scaturiscano per lo più dal ponte di Vedano in sù, molte de quali nel detto tempo s'inaridiscono à segno tale, che gran parte de Molini, non macinano se non in occasione di piene et inondationi, che sopravengono, et grandissima quantità de prati è inaridita per il mancamento dell'acqua. Et quanto più manca il beneficio dell'acqua, tanto più crescono gli aggravj, e gli Utenti si per alloggiamenti de soldati, et altri carichi da quelli procedenti, si per diverse Imposte particolari, che vengono fatte sopra essi Molini et Prati, per spese delle spazzature delle fontane sudette per aumentare la detta acqua, si per visite, et Cavalcate, che vengono fatte dai Signori Senatori, conservatori di esso fiume, ed altri Officiali di quello come appunto al presente se ne deve fare una generale di tutto il detto fiume dall'Illustrissimo Signor Senatore Caimo, conservatore, qual sarà di molta consideratione, et spesa, come fù un'altra similmente da lui fatta trè anni sono. A questi s'aggiungono li danni, et rovine grandissime, che seguono alli possessori de detti Molini, e prati, massime nella parte superiore d'esso fiume dalla terra di Fagnana in sù, che per la strettezza della Valle in occasione di piene, che seguono frequentemente alle Montagne, l'acqua de quali, et delle Colline, che si trovano dall'una, e dall'altra parte cascano in detto fiume, restano li Molini grandemente ruinati dall'impeto di dette acque, le loro chiuse in gran parte estirpate, e fracassate, li prati tutti inondati da esse acque, et in gran parte ingerati, et corrosi per non potersi le dette acque contenere nel suo alveo, come fra le altre ne seguì una memorabile l'anno 1640, e similmente ne sono seguite, due, ò trè l'anno 1642 prossimo passato, restando in simili occasioni dannificate le herbe, che in quelli si ritrovano, à modo tale, che non sono buone à far'altro, che il far letto alle bestie, per la gran polvere, che ritengono, in modo, che non basta la cavata di un anno, e anco duoi, à provvedere al danno seguito. Quindi possono le SS. VV. vedere e haver riguardo risultare il beneficio di quest'acque contrapesato da tante spese, in cosa di pochissimo va-

PIENA 1640  
PIENA 3 1642



lore. Onde quando ben'anche potesse constare fossero tenuti gli Utenti al pagamento dell'Annata quella risultarebbe in cosa molto tenue, e di non molto valente, che perciò aggiunta anco la perplessità, et incerto esito della lite tanto maggiormente s'estenua, e diminuisce. Hanno pertanto li detti Conti Pirro Visconte, e Gio. Battista Vismara, à nome de' detti Utenti, determinato di fare alle SS. VV. ricorso.

Offerendoli sforzo, benchè credano, stando le presenti calamità, e miserie, con grandissima difficoltà poter ciò fare per prezzo compito di detta transazione, et liberatione dal pagamento di qualunque Annate tanto passate, quanto presenti, e future in qualsivoglia, modo, et sotto qualsivoglia pretesto da imporsi, rinunciando perciò il Regio Fisco in amplissima forma alla detta pretensione, e lite, et intervenendoci al presente l'approbatione di Sua Eccellenza di questo contratto, con promessa, che venga ratificato da S. M. N. S., pagar la somma de lire seimilla Imper. moneta corrente, ne' termini, modi, e forma che si concerterà con le SS. VV., qual somma de denari fù offerta ad essi Utenti dall'Illustrissimo Magistrato Straordinario nella relatione, che fece a Sua Eccellenza li 8 Marzo 1610, mentre si trattava la transazione sopra la proprietà delle dette acque, che seguì alli 10 Maggio susseguente, quall'offerta non fù all' hora da essi Utenti accettata, come si stimasse molto eccessiva, protestando di non poter accrescere la somma di sopra detta in minima cosa ecc.

1643, 18 Marzo.

Se fu transatto sul punto principale, tanto più può transigersi sopra un accessorio e dipendente. Sembrava tuttavia al Fisco che nell'accordo la somma potesse elevarsi oltre i mille scudi d'oro già offerti; perocchè, sebbene il Magistrato delle Entrate straordinarie, nel documento della detta transazione, provasse l'accordo in altrettanta somma per diritto di Annate, è tuttavia da avvertirsi che allora non si pretendevano che due Annate, ossia quelle degli anni 1560 e 1593, ma che ora ne sono decorse due altre, cioè quelle degli anni 1621 e